

## L'ISCRIZIONE E LE ALTRE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PER LE ASD NEL NUOVO REGISTRO

di SALVO SPINELLA

**I**l Decreto Legislativo 39 del 28 febbraio 2021, istitutivo del nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decorrenza dal 31 agosto 2022, che ha sostituito a tutti gli effetti di legge il vecchio registro del CONI, certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica. L'articolo 6 del Decreto Legislativo ed i regolamenti successivamente approvati dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si occupa della iscrizione al registro da parte delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche ma anche degli ulteriori adempimenti obbligatori che queste devono assolvere durante la loro vita.

\*\*\*

Al comma 1 dell'articolo 6 viene precisato che la domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante. Il comma 2 dell'articolo 6 si occupa della domanda di iscrizione per tutte le Associazioni e Società sportive neo costituite che devono iscriversi nel registro imponendo di allegare alla domanda oltre alla documentazione che attesti i dati anagrafici dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica, i dati anagrafici del legale rappresentante, i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo, i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori), anche i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori, le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni sportive affiliate, l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati), i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte. In merito alla trasmissione delle attività sportive, didattiche e formative il nuovo regolamento approvato in data 27 marzo 2023 ha stabilito che le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche devono trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del

Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, l'avvio di almeno un'attività sportiva o didattica o formativa.

Il comma 3 dell'articolo 6 si occupa dei documenti da depositare obbligatoriamente da parte di ogni Associazione e Società sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante. Il deposito dei documenti presso il Registro,

va effettuato entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica anche se successivamente il regolamento da un termine più lungo grazie al quale i documenti possono essere trasmessi non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo alla loro formazione. I documenti da depositare obbligatoriamente secondo quanto prescrive il comma 3 sono: il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, i verbali che modificano gli organi statutari, i verbali che modificano la sede legale.

\*\*\*

La norma in ultimo stabilisce che in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro con perdita di tutti i benefici fiscali, previdenziali e assicurativi ottenuti.



*Siciliano di Catania, Salvatore Bartolo Spinella è dottore commercialista. È vicepresidente Vicario dello CSAIn e ha inoltre la responsabilità di tesoriere. Fra gli altri numerosi incarichi è revisore dei conti della Federturismo Confindustria*